

ADEMPIMENTO IN PRATICA

I controlli da effettuare prima del deposito degli allegati nel processo tributario telematico

di Francesco Paolo Fabbri

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

In un precedente articolo sono state illustrate le **verifiche** a cui sottoporre un **ricorso tributario**, sia con riguardo alla **notifica** che in sede di successivo **deposito** nel **fascicolo telematico**. Deposito che riguarda, altresì, gli **allegati** allo stesso ricorso, per i quali vi sono parimenti alcune **accortezze** da tenere in considerazione; ciò in quanto, nello specifico, anche a seguito di quanto previsto dal **D.M. 21.04.2023** (regole vigenti a partire dal 15.5.2023), vi sono **differenze non trascurabili** tra i documenti **allegati** e gli **atti principali**.

Di particolare interesse è, in primo luogo, l'**eliminazione** dell'**obbligo di firma digitale** sugli **allegati** da depositare: si ricorda, infatti, che dall'avvento del processo tributario telematico - ovvero a far data 1.7.2019 (fatta eccezione per le c.d. "liti minori" di importo inferiore a 3.000 euro) - vi è sempre stato l'**obbligo** di firmare digitalmente non solo l'atto introduttivo del giudizio - così come le controdeduzioni, le memorie illustrate, gli appelli eccetera - ma **anche i singoli allegati**. Con un processo particolarmente laborioso che, spesso, si traduceva in errori proprio legati a questa circostanza.

Ad oggi, invece, come già chiarito, la **firma digitale** andrà apposta solamente sull'**atto processuale principale** da depositare e **non più su ogni allegato**.

Altra previsione del D.M. 21.04.2023 è quella per cui gli **atti** e i **documenti** da trasmettere, ai fini della **costituzione in giudizio**, oltre a dover avere i **requisiti** stabiliti dalla legge, vengono **acquisiti singolarmente**, utilizzando esclusivamente la **classificazione** e i **controlli** resi disponibili dal sistema **SIGIT**.

Nel Decreto è stata poi **esplicitata l'effettuazione dei controlli** ai fini dell'acquisizione dei documenti telematici per gli atti processuali, puntualizzando, al riguardo, che essi vengono effettuati **"durante la fase di caricamento"** dei vari **file**. Più nello specifico, a seguito del **rilascio** della **ricevuta di accettazione** (in precedenza rispetto all'attribuzione del numero di Registro Generale) i **controlli** del sistema sui **file trasmessi** riguardano:

- l'assenza di virus;
- la dimensione;
- la validità della **firma digitale** eventualmente utilizzata;
- l'integrità;
- il formato.

In caso di **esito positivo** dei controlli avrà luogo il **deposito**, mentre in **caso contrario** verrà **segnalata l'anomalia** al fine della relativa **rimozione** (es. se si supera la dimensione massima consentita dei file sarà possibile ridurli, utilizzando le apposite funzioni informatiche, o procedere con successivi depositi di documenti). Contestualmente al riscontro degli errori, viene resa disponibile, nell'area riservata del depositante, un **messaggio** contenente la **tipologia** delle suddette **anomalie** (informazione questa che viene poi inviata all'indirizzo PEC dello stesso soggetto).

Da notare, comunque, che le **anomalie "non bloccanti"** non ostano al perfezionamento del deposito.

Un'ipotesi particolare è quella in cui i **file** da depositare siano stati **firmati digitalmente** da **più soggetti/difensori**, in cui i **controlli** effettuati dal SIGIT saranno **positivi** qualora **almeno una delle firme apposte** sui file risulti **valida**: non è più necessario, quindi, **che tutte le firme** (sui file con sottoscrizione plurima) **siano valide**.

Si riporta di seguito il **riepilogo** delle **caratteristiche** degli **allegati** agli atti principali nel **PTT**.

DEVONO ESSERE

in **formato**:

- **PDF/A-1a** o **PDF/A-1b**, oppure;
- **TIFF** con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax), nonché;
- **EML** con possibilità di contenere allegati nei formati visti in precedenza.

privi di elementi attivi, tra cui:

- macro,
- campi variabili,
- collegamenti ipertestuali

POSSONO ESSERE

Particolare attenzione deve essere prestata alla **procura**, che risulta parimenti un **allegato del ricorso** per il quale è stata rilasciata e che, in considerazione del fatto che quest'ultimo documento deve essere "nativo digitale", viene normalmente **redatta separatamente** per poi essere depositata. La procura non deve, infatti, essere a sua volta nativa digitale: è sufficiente un **PDF scansionato** nel quale risulta la **firma del delegante** e l'**autentica** di quest'ultima da parte del **difensore**.

Su simile aspetto si può notare come, in particolar modo, a seguito dell'eliminazione dell'obbligo di firma digitale sugli allegati, la procura debba avere **almeno l'autentica autografa del difensore**; se, invece, si dovesse optare per la firma digitale del file ciò sarebbe di per sé sufficiente. Rispetto ad una simile ipotesi, si può anche notare che, qualora il **delegante** sia a sua volta dotato di **firma digitale** – ad esempio se il **legale rappresentante** di una **società** la conferisce per un ricorso che la riguarda – la procura può risultare **in calce o/a margine** dello stesso **atto processuale**. Atto che dovrà, pertanto, essere **firmato digitalmente anche** dallo stesso **delegante** (sempre in quanto atto nativo digitale).

Vi è poi un altro “potenziale” allegato, ossia la **ricevuta di pagamento** del **contributo unificato**, il quale può essere versato:

- con **modello F23**, indicando in esso i dati necessari per il riconoscimento del pagamento per la controversia tributaria e successivamente **depositandolo tra gli allegati**, oppure;
- direttamente tramite la **piattaforma PagoPa**, venendo in questo modo automaticamente **associato al numero di RGR/RGA**.

Nel primo caso, a seguito della compilazione delle varie sezioni per il deposito dell'atto – “*Dati generali*”, “*Ricorrenti*”, “*Rappresentante*”, “*Difensori*” eccetera – e dopo aver caricato tutti gli allegati (tra cui la stessa ricevuta di pagamento del contributo unificato), una volta giunti alla **sezione “Calcolo CU”**, occorrerà **inserire i dati relativi al pagamento** che sia stato effettuato con il **modello F23**. Diversamente, se non si è proceduto in tal senso – optando invece per il **pagamento** sulla **piattaforma PagoPA** – sarà sufficiente **cliccare sul pulsante “Salva”** (senza inserire alcuna informazione nella sezione) e dopo che la pagina della piattaforma del SIGIT si sarà ricaricata – restituendo il seguente messaggio: “**Non sono stati inseriti gli estremi di pagamento. Se si vuole proseguire premere “Salva”**” (in giallo con l'immagine del punto esclamativo nella parte alta della pagina) – occorre **nuovamente premere il medesimo pulsante**.